

**GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA**  
**e per la**  
**SALVAGUARDIA del PATRIMONIO AZIENDALE e PERSONALE**

**Dal Piano Attestato al Concordato Preventivo, passando per l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti.**

**Come agire per superare una crisi aziendale?**

Nel contesto economico attuale l'evento della crisi di impresa deve essere affrontato dall'imprenditore con tempestività e preparazione.

Molte imprese si trovano nella necessità di ridefinire e ristrutturare le loro esposizioni debitorie verso gli istituti finanziari, verso i creditori e verso il fisco e gli istituti previdenziali.

Oggi, la ristrutturazione dei debiti è possibile grazie anche a nuove soluzioni offerte dalla legge fallimentare riformata: una serie di strumenti di regolazione della crisi orientati alla conservazione ed al recupero dell'impresa, attraverso la valorizzazione delle intese tra creditori e imprenditore, con un maggiore coinvolgimento dei primi nella «gestione» della crisi d'impresa.

Il legislatore nel corso degli ultimi anni è intervenuto per adeguare la legge fallimentare al nuovo contesto socio economico, innovandola e rendendola capace di rilanciare l'impresa in crisi o insolvente.

La Riforma della legge fallimentare ha modificato e semplificato radicalmente l'accesso alle procedure pre-fallimentari tramite l'introduzione della **domanda di concordato preventivo "in bianco"** che consente al debitore e ai soggetti finanziatori di beneficiare fin da subito dei relativi vantaggi e protezioni.

- **IL CONCORDATO PREVENTIVO COSTITUISCE UN'OPPORTUNITÀ DA COGLIERE PER RILANCIARE L'IMPRESA ED EVITARE IL FALLIMENTO.**

Il D.L. 83/2015 convertito in Legge n. 132/2015 ha apportato considerevoli innovazioni alla Legge Fallimentare, con l'intento di agevolare le procedure di gestione della crisi d'impresa.

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano l'introduzione di una soglia minima di soddisfacimento (almeno il 20%) dei creditori chirografari nei concordati liquidatori e la possibilità per i creditori di presentare proposte concorrenti rispetto a quella avanzata dal debitore.

**Gli strumenti cui le imprese possono accedere sono:**

**Piano attestato (art. 67, comma 3 L.F.).**

L'imprenditore può predisporre un piano (che sia concretamente realizzabile) idoneo a consentire il risanamento della posizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria.

Il piano attestato, in pratica, altro non è che un vero e proprio piano di turnaround il quale deve possedere un duplice requisito:

1) consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il ritorno all'equilibrio finanziario dell'impresa; 2) essere corredato dall'asseverazione di un esperto indipendente circa fattibilità ed astratta idoneità a consentire il superamento della crisi.

Caratteristica principale del piano è l'esenzione dalla revocatoria fallimentare per tutti gli atti e pagamenti eseguiti in esecuzione del piano.

**Accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.F.).**

L'imprenditore in crisi con l'intento di ridurre la propria esposizione debitoria e comporre con i propri creditori la crisi della propria impresa determinandone il risanamento, stipula accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; accordo basato su di un piano attestato da professionista indipendente (nominato dal debitore) che ne garantisca l'attuabilità e la veridicità dei dati in esso acclusi.

Pagamento dei creditori estranei negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

E' previsto che l'integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis possa avvenire entro 120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti, ovvero entro 120 giorni dalla relativa scadenza ove non ancora scaduti alla data di omologazione.

<b>Vantaggi</b>	<b>Svantaggi</b>
Procedimento rapido e meno costoso	Soddisfazione integrale creditori non aderenti
Contenuto flessibile del piano proposto	E' previsto controllo giudiziale con omologa
Precedibilità finanzia pontee in esecuzione del piano	
Non vigenza della <i>par condicio creditorum</i>	
<b><u>Blocco azioni esecutive   anche in fase di trattativa mediante art. 161, VI comma, l.f.</u></b>	

Esenzione azione revocatoria	
Ingerenza limitata del Tribunale	

### **Concordato preventivo** (art. 160 e seguenti L.F.).

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale con cui il debitore cerca un accordo con i creditori per non essere dichiarato fallito. In pratica, il debitore presenta una proposta per saldare i debiti che deve essere approvata dai creditori.

Da settembre 2012 è stato introdotto **il concordato con riserva**: il debitore può presentare la domanda di concordato e prendere tempo, fino a 120 giorni, per redigere il piano.

### **Il concordato preventivo cd. “in bianco o con “riserva”**

Oggi è concesso al debitore di presentare una domanda di concordato cd. “in bianco”, ossia chiedendo di essere ammesso ai benefici e alle protezioni previsti dalla procedura di concordato preventivo riservandosi, tuttavia, di presentare, entro il termine che viene assegnato dal giudice (da 60 a 120 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni), la proposta di concordato con la documentazione relativa, ovvero, in alternativa, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

Nel periodo interinale che intercorre tra la presentazione della domanda ed il deposito della proposta di concordato ovvero dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore potrà:

- ottenere nuova finanza prededucibile (disposizione applicabile anche alle procedure autonome ex art. 182-bis; si veda il successivo paragrafo 4);
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, dietro autorizzazione del giudice, quelli di straordinaria amministrazione; i crediti di terzi sorti per effetto degli atti in tal modo compiuti dal debitore hanno natura prededucibile;
- sciogliere o sospendere (fino a 60 giorni, prorogabili una sola volta) i contratti in corso (ad eccezione di alcune tipologie di contratto, tra cui locazioni immobiliari e contratti di lavoro subordinato), fermo restando il diritto della controparte ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno per mancato adempimento, il cui credito sarà trattato credito anteriore al concordato;
- in caso di continuità aziendale, chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, a condizione che l'Esperto attesti che gli stessi sono funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa e al miglior soddisfacimento dei creditori (disposizione applicabile anche alle procedure autonome ex art. 182-bis).

**Le ipoteche giudiziali** iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel Registro delle Imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Altra interessante novità introdotta con la legge di conversione riguarda i meccanismi di votazione della proposta di concordato, ove è previsto che i creditori che non esprimono il proprio voto vengono considerati consenzienti.

### **Il concordato preventivo con continuità aziendale**

Tale forma di concordato presenta, in particolare, le seguenti caratteristiche:

- **i contratti in corso di esecuzione**, anche se con pubbliche amministrazioni, non possono essere risolti dalle controparti per effetto dell'apertura della procedura. Eventuali clausole di segno opposto sono inefficaci;
- **è consentita la prosecuzione dei contratti pubblici** se l'Esperto ne attesta la coerenza con il piano presentato e le capacità di adempimento del debitore; è altresì preservata la facoltà di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici;
- **il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati.**

**Sospensione** delle norme codicistiche sulla ricapitalizzazione delle società in caso di perdite al di sotto del terzo o al di sotto del limite legale.

Il D.L. 83/2015 ha ampliato, per il concordato preventivo con continuità aziendale, la possibilità di fare ricorso alla c.d. "finanza interinale", prevedendo la facoltà di chiedere, sin dalla fase prenotativa (ovvero ancor prima di depositare il piano di concordato e la proposta definitiva), l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività, ivi compreso il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere alla data di deposito della domanda.

#### **Finanza ponte prededucibile**

Il debitore che presenta una domanda di concordato preventivo, ovvero una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti ponte prededucibili.

Il tribunale può altresì autorizzare il debitore a costituire pegno o ipoteca a garanzia della finanza ponte.

### **Il concordato preventivo senza continuità aziendale**

Nei **concordati senza continuità aziendale** il debitore deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari.

Il meccanismo del "*silenzio assenso*" è stato soppresso tornando, così alla precedente regola per cui la proposta è approvata solamente se ottiene il voto favorevole espresso dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi.

La seconda novità di rilievo è rappresentata dalle c.d. "*proposte concorrenti*" ovvero dalla facoltà concessa ad una maggioranza qualificata di creditori (quelli rappresentanti almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al ricorso) di presentare una proposta

migliorativa rispetto a quella formulata dal debitore da porre in votazione, in sede di adunanza, in concorrenza con quest'ultima.

### **Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari.**

Sullo stesso piano si inserisce il nuovo art. 182 *septies* che introduce l'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari - nuova figura di accordo di ristrutturazione dei debiti ridisegnato *ad hoc* per le imprese che presentano una forte esposizione nei confronti delle banche - e la convenzione di moratoria, strumento, quest'ultimo, finalizzato a dilazionare il complessivo debito nei confronti del ceto bancario, anche quando vi si oppongano istituti creditori per non oltre il 25%.

Con l'ultimo intervento legislativo, dunque, il panorama di quelle che un tempo erano chiamate "*procedure concorsuali minori*", rispetto al fallimento, si è ulteriormente arricchito e ampliato, consentendo all'imprenditore in crisi di scegliere tra varie soluzioni, quella più idonea a rimuovere le cause del dissesto ed in grado di rilanciare l'attività aziendale.

### **Benefici fiscali**

Al fianco della previsione per cui la riduzione di indebitamento conseguente ad un **concordato preventivo** non è considerata sopravvenienza attiva, il legislatore della Riforma ha stabilito che in caso di **Piano di Risanamento attestato** ex art. 67, terzo comma, lettera d) pubblicato nel Registro delle Imprese o di **Accordo di Ristrutturazione** dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la parte eccedente le eventuali perdite fiscali pregresse e di periodo. E' stata altresì estesa ai soli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis la deducibilità delle perdite su crediti (originariamente prevista per il concordato preventivo).

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione abbiate bisogno.